



Regione Lombardia

DECRETO N. 15392

Del 27/10/2022

Identificativo Atto n. 6424

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

INDIVIDUAZIONE DEI DIVIETI TEMPORALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA NELLA STAGIONE AUTUNNO VERNINA 2022/2023 IN APPLICAZIONE DEL D.M. 25 FEBBRAIO 2016 «CRITERI E NORME TECNICHE GENERALI PER LA DISCIPLINA REGIONALE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA, DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE, NONCHÉ PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO»

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» che all'art. 40 «Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione» stabilisce i periodi minimi di divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nella stagione autunno invernale e, tra l'altro, prevede la possibilità che le Regioni stabiliscano periodi di divieto diversi, anche non continuativi, correlati all'andamento meteorologico, da valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici completi di informative sui possibili periodi di spandimento, qualora le condizioni di praticabilità dei terreni siano tali da consentire l'utilizzazione agronomica;
- la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. XI/2535 «Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006»;
- le delibere della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» e 30 marzo 2020, n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE», che entrambe:
 - al punto 3 del deliberato demandano al Dirigente competente l'adozione dei necessari atti applicativi, tra i quali la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;
 - al comma 1 lettere a) e b) del sotto capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» del capitolo 3.1 «Divieti temporali di utilizzazione agronomica» dell'Allegato A, individuano i periodi minimi di divieto coerenti con le disposizioni del decreto Ministeriale 25 febbraio 2016; e in particolare:



Regione Lombardia

- alla lettera a) stabiliscono che, «per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su prato stabile o prato permanente, erbaio autunno vernino, cereale autunno vernino, cover crop (a sovescio primaverile), colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, colture arboree con inerbimento permanente, terreni con residui colturali, terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata», i 90 giorni di divieto di spandimento tra il 1 novembre e fine febbraio sono così individuati: i 32 giorni tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio devono essere continuativi e i restanti 58 giorni sono definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale;
- alla lettera b) stabiliscono che per i liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti e acque reflue, quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle del comma 1 lettera a) e per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%, il divieto di spandimento entra in vigore il 1° novembre e dura fino al 28 febbraio;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021 prot. 1007, che riporta l'intenzione della Commissione Europea di analizzare le risposte delle Autorità italiane anche alla luce dei dati relativi alla qualità delle acque nel periodo 2016-2019, per valutare se le misure incluse nei piani d'azione siano adeguate a conseguire i risultati perseguiti;

Rilevato che è necessario definire, ai sensi del citato Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 e delle Delibere della Giunta regionale n. 2893/2020 e n. 3001/2020, le modalità di individuazione dei 58 giorni di divieto di cui alla lettera a) del capitolo 3.1.1 dell'allegato A delle sopracitate delibere;

Ritenuto opportuno stabilire i medesimi periodi di divieto di utilizzazione agronomica per le zone vulnerabili e le zone non vulnerabili;

Vista la relazione tecnica trasmessa da ERSAF in data 27/10/2022 (nostro protocollo MI.2022.0206237) inerente alle condizioni pedoclimatiche nella pianura lombarda, redatta ai sensi dell'art. 40 comma 2 del d.m. 25 febbraio 2016, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia in base ai dati climatici del periodo 1990 – 2019 per il mese di febbraio periodi di piovosità molto bassa, temperature che consentono una parziale attività microbiologica nel suolo, la normale anticipazione delle semine;

Ritenuto per quanto sopra riportato, in ordine al divieto di utilizzazione agronomica



Regione Lombardia

nella stagione autunno vernina 2022-2023

1. stabilire che i 58 giorni di divieto di spandimento nei mesi di novembre e di febbraio di cui alla lettera b) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'Allegato A delle due deliberazioni della Giunta regionale n. 2893/2020 e n. 3001/2020 siano individuati tramite il Bollettino Nitrati prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF;

2. confermare integralmente i divieti stabiliti al capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'Allegato A, delle due deliberazioni della Giunta regionale n. 2893/2020 e n. 3001/2020;

3. approvare i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- l'Allegato A – Bollettino Nitrati - concernente le finalità, le caratteristiche e le modalità di diffusione del Bollettino nitrati;
- l'Allegato B Relazione tecnica - ai sensi dell'art 40, comma 2 del d.m. 25 febbraio 2016;

4. dare atto che la possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione non è attuabile nei casi di impedimento indicati dalla normativa sopra richiamata o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;

Considerato che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini stabiliti dal d.m. 25 febbraio 2016;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare e Compatibilità Ambientale attribuite con deliberazione di Giunta regionale n XI/5105 del 26 Luglio 2021;

Visto l'art. 17 della legge regionale 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di stabilire che i 58 giorni di divieto di spandimento nei mesi di novembre e di febbraio di cui alla lettera b) del capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'Allegato A delle due deliberazioni della Giunta regionale n. 2893/2020 e n. 3001/2020 siano individuati tramite il Bollettino Nitrati prodotto a cadenza bisettimanale dalla Direzione Generale



Regione Lombardia

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF;

2. di confermare integralmente i divieti stabiliti al capitolo 3.1.1 «Divieti nella stagione autunno-invernale» dell'Allegato A, delle due deliberazioni della Giunta regionale n. 2893/2020 e n. 3001/2020;
3. di approvare i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - l'Allegato A – Bollettino Nitrati;
 - l'Allegato B – Relazione tecnica;
4. di dare atto che la possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi dal calendario di distribuzione non è attuabile nei casi di impedimento indicati dalla normativa sopra richiamata o al verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta utilizzazione agronomica;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

LUCA ZUCHELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge